

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Ordinanza Regionale n. 48 del 3 maggio 2020

1. Obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo che all'interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro (consigliato, ove possibile 1,80 mt.), per i locali fino a 40mq è consentito l'accesso ad una sola persona. Obbligo di regolamentare l'accesso all'interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando ove possibile i percorsi di entrata e uscita.
2. Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza.
3. L'ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa mascherina protettiva. Inoltre è obbligatorio di sanificare le mani o di utilizzare guanti monouso. Ove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o i guanti monouso.
4. Obbligo di informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
5. Obbligo di consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.
6. Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente per la relativa pulizia.
7. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di una volta al giorno utilizzando prodotti a base di alcol al 70% o candeggina al 01-05%. Tali adempimenti devono essere registrati dal datore di lavoro con autocertificazione. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria.
8. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica (settimanalmente) altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.
9. Per i dipendenti vige divieto di recarsi a lavoro con sintomi febbrili (temperatura oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali. Il datore di lavoro potrà controllare la temperatura corporea dei dipendenti prima dell'ingresso al luogo di lavoro oppure ritirare un'autodichiarazione da parte del lavoratore.
10. Il datore di lavoro informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni consegnando o affiggendo all'ingresso dei locali appositi depliant informativi.
11. I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio da inviare alla regione entro il 31 maggio 2020 per le attività aperte alla data del 18 aprile 2020. Per le altre attività va inviato entro 30 giorni dalla data di riapertura. Il protocollo può essere compilato on line oppure in forma cartacea e inviato tramite mail al seguente indirizzo: protocolloanticontagio@regione.toscana.it